



COMUNE DI BUSANA

Provincia di Reggio nell'Emilia

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2010

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2010

OGGETTO: Approvazione delle aliquote ICI per l'anno 2010 - conferma delle aliquote dell'anno precedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

"Omissis"

TUTTO ciò premesso;

Uditi gli interventi.

TUTTO ciò premesso;

Uditi gli interventi.

Cons. Presenti	Cons. Votanti	Voti a Favore	Voti Contrari nessuno	Cons. Astenuti (Tozzi, Leoncelli, Canedoli, Rosselli)
12	8	8	Nessuno	4

DELIBERA

1. Di confermare nella misura del 6,5 (sei virgola cinque) per mille, l'aliquota ICI ordinaria per l'anno 2010, da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Di confermare un'aliquota ICI ridotta per l'anno 2010, pari al 4,8 (quattro virgola otto) per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento;
3. Di confermare in Euro 104,00 (centoquattro), la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
4. Ai soggetti passivi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore – figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza, si applica l'aliquota del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Le denunce o le auto dichiarazioni



COMUNE DI BUSANA

Provincia di Reggio nell'Emilia

previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;

5. All'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta del 4,8 (quattro virgola otto) per mille e la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; non può essere applicata l'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 8 comma 2-bis del D.Lgs 30/12/1992, n. 504. Le denunce o le auto dichiarazioni previste dall'articolo 13 comma 2 del suddetto Regolamento ICI, fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purché la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;
6. Ai soggetti passivi che installano un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico, si applica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 5 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l'aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
7. Ai soggetti passivi che installano un impianto termico solare per uso domestico, si applica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di 3 anni dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori, l'aliquota ridotta dello ZERO per mille, al fine di regolamentare quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per fruire della citata agevolazione si rende necessario presentare la denuncia prevista dall'articolo 13 comma 2 del regolamento Comunale sugli Immobili;
8. Di confermare un'aliquota ICI per l'anno 2010 pari al 7,0 (sette virgola zero) per mille da applicare alle aree fabbricabili.
9. Di impegnare la Giunta Comunale per l'anno 2010 di valutare la possibilità e l'opportunità di un eventuale riduzione dell'aliquota relativa alle attività produttive e commerciali.
10. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, con la seguente votazione: presenti n. 12 votanti n. 8, favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti n. 4 (Tozzi, Leoncelli, Canedoli e Rosselli)

Estratto di copia conforme all'originale

Busana, 07 aprile 2010

Il Vice Segretario Comunale (Facente Funzioni)

Dott. Gianluca Diemmi